



Determinazione Dirigenziale

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Oggetto: DEFINIZIONE E INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLI CAMPIONE SU
SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ' (SCIA), CILA E CIL
PRESENTATE AL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Il Direttore

Premesso:

- che l'art. 49, comma 4 del DL 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 122/2010, sostituendo integralmente il previgente art. 19 della legge n. 241/1990, ha introdotto l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- che l'art. 19, così come riscritto ed oggi vigente, generalizza l'avvio immediato di tutte le attività senza dover attendere la scadenza di alcun termine, né l'effettuazione di controlli preventivi, purché si tratti di attività per le quali il rilascio dei titoli abilitativi dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, non siano previsti alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti settoriali per il rilascio degli stessi e dunque si tratti di attività vincolata che non lascia spazio di discrezionalità all'Amministrazione;
- che sono esclusi i soli casi in cui esistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nonché gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria;
- che la segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti;
- che il controllo dell'Amministrazione diviene dunque di tipo successivo per cui, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni (30 per la SCIA edilizia) dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, si adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il

privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata;

- che decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis dell'art. 19 L.n. 241/90, l'amministrazione adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall' articolo 21-nonies e cioè sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ;
- che gli arti 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990 stabiliscono che ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni e che, i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ;
- che nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6 dell'art. 19, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , e dalle leggi regionali;

Considerato:

- che la semplificazione introdotta dalla norma sopra descritta nell'avvio delle attività economiche ha circoscritto i casi in cui è necessario richiedere un'autorizzazione e ha esteso al massimo l'applicazione dell'istituto della SCIA, limitando la fattispecie dell'autorizzazione a quei casi in cui si rilevino "motivi imperativi di interesse generale";
- che la quasi totalità delle attività economiche che necessitavano di un titolo abilitativo espresso è attualmente soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, per cui l'imprenditore attesta, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n 445, relativi alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;
- che il Settore Attività Produttive, per effetto dell'accorpamento tra SUAP, a cui sono state attribuite anche le competenze in materia di edilizia produttiva, ed ex Settore Annona, ha le competenze in materia di regolazione di tutte le attività economiche soggette a titolo abilitativo comunale, sia che trattasi di autorizzazione espressa, sia che trattasi di attività il cui avvio è soggetto a sola presentazione di SCIA sia amministrativa che edilizia o CIL/CILA edilizia;
- che la materia di competenza ricomprende, pertanto, un'ampia gamma di attività e riguarda nuove aperture, trasferimenti, modifiche strutturali, variazioni societarie e sub ingressi di commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su area pubblica, forme speciali di vendita, vendita di quotidiani e periodici, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigiane quali panificazione, attività di servizio alla persona di estetica, acconciatura, tatuaggio e piercing, strutture ricettive, attività di agriturismo, agenzie di affari, noleggio con e senza conducente, taxi, locali di pubblico spettacolo, agibilità, sale giochi, attività di agenzia funebre, autorizzazioni per manifestazioni, occupazioni di suolo con arredi urbani e varie, insegne e impianti pubblicitari, Autorizzazioni Uniche Ambientali, eccetera;
- che, come da rendicontazione annuale, per l'anno 2015 il Settore ha istruito un numero complessivo di circa 2900 pratiche tra SCIA e provvedimenti espressi;
- che, stante il su indicato quadro, constatato che a causa dei progressivi e continui tagli apportati alle risorse dei bilanci comunali e dunque della limitatezza delle risorse organizzative, lo scrivente Settore, in un contesto generale di risorse umane drasticamente calante, non è più in grado di effettuare i controlli su tutte le SCIA presentate nei tempi di legge e che ciò ha già creato un forte rallentamento della propria attività anche con riferimento al rilascio delle autorizzazioni inerenti quelle attività non oggetto di liberalizzazione, con inevitabili ripercussioni sulla efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- che la su esposta situazione è stata, peraltro, rappresentata dalla quasi totalità dei funzionari del Settore con note, agli atti dell'Ufficio, indirizzate anche al Settore Personale e al Segretario Generale;
- che appare, pertanto, indispensabile procedere ad una revisione delle modalità di espletamento della funzione di controllo amministrativo sulle autodichiarazioni rese in materia di attività economiche che sono state liberalizzate, per le quali cioè la normativa ha sostituito il controllo preventivo nella forma dell'autorizzazione

espressa alla SCIA sotto la piena responsabilità del privato — imprenditore, in un ottica di massima trasparenza, nonché in ossequio alle norme ed istruzioni in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione;

- che tra gli obiettivi specifici che ci si pone vi è quello di approvare le modalità di effettuazione dei controlli amministrativi a campione sulle attività liberalizzate e del relativo sistema di estrazione del campione, sia inerenti le SCIA di tipo amministrativo che quelle di tipo edilizio, compreso le CIL e CILA di cui al DPR n. 380/2001 in maniera tale da garantire massimi livelli di funzionalità, correttezza, imparzialità dell'agire dell'Amministrazione e pubblicità nei confronti dei soggetti titolari di attività passibili di controllo, anche ai fini del rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione;
- che, per rendere attuabile la su esposta procedura appare indispensabile attuare in maniera compiuta ed inderogabile il DPR n. 160/2010 relativamente alla parte dell'acquisizione delle istanze, prevedendo che le SCIA amministrative vengano inviate allo scrivente settore esclusivamente in modalità telematica utilizzando l'apposito indirizzo PEC del protocollo, pena l'irricevibilità delle stesse;

Visti:

- gli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che, in combinato disposto con gli artt. 46 e 47, prevedono, rispettivamente, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, **anche a campione**, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e, dall'altro, che ai fini di tali controlli le Pubbliche Amministrazioni individuano, e rendono note, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi, oltreché le modalità per la loro esecuzione;
- la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n 8/99 del 22/10/1999 con la quale si forniscono indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni;
- che, in particolare che la citata circolare stabilisce che le amministrazioni procedenti devono stabilire delle modalità e criteri attraverso cui effettuare i controlli privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli rispetto alla estensione dei casi da controllare e dando facoltà di autodeterminare la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare a campione anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;
- che, l'Amministrazione non è dotata di una disciplina unitaria che regola i controlli a campione;

Ritenuto:

- pertanto necessario attivare, i controlli a campione su tutte le SCIA amministrative, edilizie, CIL e CILA ad oggi ascrivibili alla competenza del Settore Attività Produttive e su tutte quelle che dovessero essere acquisite per effetto di norme sopraggiunte, seguendo le modalità ed i termini di cui al seguente determinato;
- per quanto concerne le C.I.L. e le C.I.L.A., sebbene la norma non stabilisca espressamente che alla presentazione della comunicazione di inizio lavori segua l'attivazione di un procedimento edilizio né preveda alcun obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere ad una attività di controllo del singolo intervento comunicato (essendo la responsabilità di quanto dichiarato in capo al privato interessato e, di quanto asseverato, del professionista tecnico abilitato), tenuto conto che l'accertamento della legittimità di tali interventi potrà essere attuato, in ogni caso, dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'esercizio dei generali poteri di vigilanza e controllo sull'attività edilizia nonché sulle dichiarazioni asseverate rese, le su citate comunicazioni inviate saranno, anch'esse oggetto di controllo a campione;
- altresì necessario stabilire che il Settore, oltre alla casistica dei controlli a campione, potrà effettuare controlli ogni volta che pervenga una specifica richiesta di controllo da parte di cittadini, controinteressati, altre PP.AA.;

Richiamate le seguenti norme :

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii ed in particolare l'art 19;
- il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e ss.mni.;
- il DPR n. 160 del 7settembre2010, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445, avente ad oggetto: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n 8/99 del 22/10/1999;
- il documento recante le "Linee guida in materia di controlli" approvato ai sensi dell'art. 14, cc, 5 del citato D.L. 3/20 dalla Conferenza unificata in data 24/01/2013;

- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese e le modalità di loro svolgimento;
- il TUEL n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di introdurre, per le motivazioni sopra esplicitate che si intendono qui integralmente richiamate, un sistema di controlli a campione su tutte le SCIA amministrative, edilizie, CIL e CILA ascrivibili alla competenza del Settore Attività Produttive;
2. Di stabilire, al fine di rendere attuabile il su citato sistema di controlli a campione, venga data attuazione, in maniera compiuta ed inderogabile, al DPR n. 160/2010 relativamente alla parte dell’acquisizione delle istanze, prevedendo che le SCIA amministrative vengano acquisite dallo scrivente settore esclusivamente in modalità telematica utilizzando l’apposito indirizzo PEC del protocollo, pena l’irricevibilità delle stesse;
3. Di stabilire le seguenti modalità del controllo campione:
 - tutte le SCIA, CIL e CILA presentate al Settore Attività Produttive saranno oggetto di preventivo controllo formale di completezza della documentazione a pena di irricevibilità. Nelle more dell’attivazione della piattaforma informatica che consentirà la compilazione on-line delle pratiche, garantendone quindi la completezza formale, il su citato controllo sarà compiuto dai singoli uffici di competenza. La mancata completezza ne determinerà la irricevibilità che dovrà essere tempestivamente comunicata all’interessato;
 - Tutti gli endoprocedimenti allegati alle SCIA di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni saranno inviate ai rispettivi destinatari (ad esempio le notifiche sanitarie di competenza dell’ASL). Analogamente si procede nel caso in cui sulle SCIA si prevedano, anche per prassi interne o concordate con l’Ente competente, controlli sui requisiti igienico-sanitari. Nella comunicazione da inviare agli altri Enti/Uffici si darà avviso di aver verificato la completezza formale della SCIA, CIL, e CILA e che la stessa potrà essere oggetto di controllo a campione;
 - Con cadenza bisettimanale, si procederà all’estrazione del campione pari al 10% tra tutte le SCIA (amministrative ed edilizie), CIL e CILA presentate nel periodo antecedente l’estrazione, considerate ricevibili, in capo ad ogni singolo Ufficio;
 - Le pratiche sulle quali al momento dell’estrazione non è stato effettuato il controllo di ricevibilità, verranno inserite nell’estrazione immediatamente successiva al l’effettuazione positiva del controllo di ricevibilità;
 - Il campione sarà estratto in maniera automatica direttamente dal sistema informatico in uso al Settore;
 - Sul sito web istituzionale del Settore, in apposita sezione saranno pubblicati i risultati dell’estrazione per il controllo a campione;
 - A seguito dell’avvenuta estrazione a sorte per il controllo si comunicherà, agli interessati, l’avvio del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990. Il controllo sarà da intendersi positivamente concluso, decorso il termine di cui all’art. 19 della L. n. 241/90 stabilito per l’effettuazione del controllo dalla data di ricezione della SCIA, senza che venga inviata altra comunicazione scritta; In caso di esito negativo del controllo si applicheranno i provvedimenti di cui all’art. 19 della legge n. 241/90.
 - Le modalità di effettuazione dei controlli verteranno sugli elementi di seguito analiticamente individuati:
 - a) Per le SCIA edilizie, CIL e CILA si procederà ad accertare:
 - che la tipologia dell’intervento descritto e asseverato rientri tra le opere e gli interventi realizzabili con il titolo edilizio presentato;
 - la completezza della documentazione prodotta;
 - la rispondenza dell’intervento alle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di sicurezza, igienico – sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica e in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - la presenza di pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori;
 - la verifica dello stato di legittimità dell’immobile/unità immobiliare oggetto d’intervento;
 - il pagamento, se dovuto, del costo di costruzione;

- la rispondenza tra il dichiarato e l'asseverato ed il realizzato da attuare con richiesta di apposita verifica al competente Ufficio verifiche conformità attraverso la trasmissione delle SCIA, CIL e CILA estratte a campione;
- b) Per le SCIA amministrative relative all'avvio delle singole tipologie di attività si procederà ad accertare:
- Esistenza dei requisiti professionali e morali richiesti per le singole fattispecie di attività;
 - Presenza titolo giuridico attestante la disponibilità dei locali;
 - Verifica della corrispondenza degli estremi indicati in merito all'agibilità dei locali;
3. Di stabilire, altresì, che il Settore, oltre alla casistica dei controlli a campione, potrà effettuare controlli ogni volta che pervenga una specifica richiesta di controllo da parte di cittadini, controinteressati, altre PP.AA.;
4. Decorsi 60 (30 per quella edilizia) giorni dalla presentazione della SCIA, senza che siano adottati i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, cioè il divieto di prosecuzione dell'attività, è possibile intervenire a vietare l'attività, nelle stesse forme, unicamente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 21- nonies della medesima legge e cioè quando, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e comunque mai superiore ai diciotto mesi dalla presentazione della SCIA e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati;
5. Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere che nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività è stato dichiarato o attestato falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti il Settore attiverà quanto previsto dalle norme in materie di dichiarazioni mendaci informando l'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali e dandone comunicazione agli ordini e colleghi professionali per l'assunzione dei relativi provvedimenti di competenza;
6. La presente disposizione entra in vigore a far data dal 2 Novembre 2016.
7. Di stabilire che al presente provvedimento venga data la più ampia diffusione prevedendone la pubblicazione sul portale del Settore oltre che espresso inoltre agli ordini professionali e alle principali Associazioni di Categoria.

Il Direttore
ALBERTO DI LORENZO